

Come si autocertifica

Il 7 Marzo 2001 è entrato in vigore il D.P.R. n. 445 28/12/2000 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e Regolamentari di documentazione amministrativa, pubblicato sul supplemento n. 30 della G.U n.42 del 20/01/2001.

Con questo testo unico sono state unite tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia di dichiarazioni sostitutive e di autodichiarazione. Di conseguenza, sono abrogati la legge 4/01/1968 n. 15, il D.P.R. 20/08/1998 n. 403 e alcune disposizioni delle leggi Bassanini. Le amministrazioni ed i servizi pubblici non possono più chiedere i certificati ai cittadini in tutti i casi in cui si può fare l'autocertificazione.

La mancata accettazione dell'autocertificazione costituisce violazione dei doveri d'ufficio.

Non sono sostituibili con l'autocertificazione i sottoelencati documenti:

- certificati medici, sanitari, veterinari
- certificati di origine e conformità alle norme comunitarie
- brevetti e marchi

Quali sono le autocertificazioni che si possono effettuare?

Le dichiarazioni sostitutive che si possono fare sono di due tipi:

- dichiarazione sostitutive di certificazioni (art. 46 D.P.R. n. 445/2000)
- dichiarazione sostitutive dell'atto di notorietà (art. 47 D.P.R. n. 445/2000)

ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 45 è permesso, in sostituzione delle normali certificazioni, che il cittadino dichiari e quindi certifichi sotto la propria responsabilità:

- il luogo e la data di nascita
- la residenza
- la cittadinanza
- il godimento dei diritti politici
- lo stato civile (celibe, coniugato, vedovo)
- lo stato di famiglia
- l'esistenza in vita
- la nascita del figlio
- il decesso del coniuge o di un discendente o di un ascendente
- la posizione agli effetti degli obblighi militari
- l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla Pubblica Amministrazione

Si ricorda che tali dichiarazioni non sono soggette ad autenticazioni.

L'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 permette inoltre all'interessato di dichiarare, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Chi deve accettare l'autocertificazione:

Le amministrazioni pubbliche.

I servizi pubblici, e cioè le aziende che hanno in concessione servizi come trasporti, erogazione di energia, servizio postale, rete telefonica (Enel, Poste, Rai , ferrovie dello Stato, Telecom)

Privati : è possibile presentare autocertificazione a privati (Banche e Assicurazioni) qualora decideranno di accettarla cioè non sono obbligati è solo una loro facoltà.

I Tribunali non sono obbligati ad accettare l'autocertificazione.

Chi può fare l'autocertificazione:

- cittadini italiani
- cittadini dell'Unione Europea
- cittadini di paesi extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno, limitamente ai dati attestabili dalle pubbliche amministrazioni italiane.

In quali casi l'autocertificazione non è utilizzabile:

Non è ammessa l'autocertificazione in sostituzione di certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità C.E.E. di marchi o brevetti.

Casi particolari :

Si segnala il caso in cui chi deve sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva, si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni di salute, in questo caso l'art. 4 del D.P.R. 445/2000 ammette una dichiarazione sostitutiva, contenente espressa indicazione dell'esistenza di impedimento, che può essere sottoscritta davanti ad un pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante, da parte del coniuge della persona impedita, oppure in sua assenza da parte dei figli, o in mancanza di questi, da parte di altri parenti in linea retta o collaterale fino al terzo grado.

Le dichiarazioni vanno sempre in bollo? (art. 37 D.P.R. 445/2000)

Si, tutti i certificati o dichiarazioni ove è richiesta l'autocertificazione di sottoscrizione di norme, devono essere in bollo.

Fanno eccezione i casi espressamente previsti dalla legge ed in particolare quelli elencati dal D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 all'allegato tabella B.

In particolare sono esenti da bollo le dichiarazioni riguardanti:

- concorsi
- assicurazioni sociali/obbligatorie
- denuncia di successione
- richiesta attribuzione Codice Fiscale
- mutui agevolati
- problematiche connesse con il lavoro
- rilascio libretto di lavoro
- iscrizione alle liste di collocamento

SEVERE SANZIONI SONO PREVISTE PER CHI DICHIARA IL FALSO

Il D.P.R. 28/12/2000 n, 445 art. 76 prevede severe sanzioni penali per chi dichiara il falso, in quanto errate dichiarazioni possono causare gravi danni e abusi.